



Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 8/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/2012

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RG n. 8/2022 avente a oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art. 12 della L. n. 3/2012 presentato in data 20.04.2022 da **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Mola

Ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

In data 20.04.2022 **[REDACTED]** – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012; di essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla flessione del fatturato della sua ditta individuale tale da rendere impossibile il pagamento del mutuo contratto nel 2007 per l'acquisto del laboratorio artigianale sede dell'attività lavorativa, mentre ha continuato a onorare le scadenze del mutuo contratto nel 2004 per l'acquisto della prima casa; tale situazione di squilibrio ha comportato la cessazione dell'attività autonoma del ricorrente, cessata nell'anno 2020; all'esito della istanza all'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari del 11.03.2022 di nomina di un professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, il Gestore della Crisi nominato dott.ssa Lucia De Cosmo

con relazione del 20.04.2022 concludeva positivamente la propria indagine riscontrando:

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dal deducente;
- l'esposizione debitoria complessiva in € 530.347,23;
- la percezione dell'istante di una retribuzione media mensile di circa € 1.100,00;
- la disponibilità della moglie del debitore a farsi carico delle spese familiari e che pertanto la somma destinabile alla procedura è di € 850,00 al mese;
- la presenza di beni immobili di proprietà del debitore;
- l'assenza di beni mobili di valore significativo;
- la richiesta di fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione dell'accordo.

Con Decreto del 17.05.2022 si disponeva l'ammissione della proposta e fissata l'udienza del 20.09.2022 per l'omologazione dell'accordo.

Con atto del 13.09.2022 il Gestore della crisi dott.ssa De Cosmo, premesso di aver appreso di ulteriori posizioni debitorie sorte successivamente al deposito del piano, veniva richiesto termine per integrare la proposta di accordo con i creditori.

Con atto del 21.10.2022 il difensore del debitore, avv. Ezio Mola, depositava piano integrato e aggiornato, che prevedeva, a fronte di una debitoria complessiva di rideterminata in € 582.667,20, il pagamento di € 151.088,97 secondo il piano predisposto.

Disposta la trasmissione del piano aggiornato al Gestore della crisi, con atto del 24.11.2022 il Gestore della crisi, premesso di aver ricevuto a mezzo pec la posizione debitoria aggiornata dal Comune di Monopoli, chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di integrare la proposta di accordo con i creditori.

All'udienza del 07.02.2023, rilevato che il credito del Comune di Monopoli, così come precisato tardivamente in data 22.11.2022 era stato, nelle more, parzialmente saldato da un terzo soggetto ed il residuo debito pari alla somma già

in precedenza indicata dall'ente creditore, veniva concesso al Gestore della crisi termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per gli adempimenti necessari.

Con atto del 10.02.2023 il Gestore della crisi depositava la relazione sui consensi espressi dai creditori, evidenziando che nessun creditore aveva fatto pervenire manifestazione di voto e che, pertanto, comunicava il raggiungimento della percentuale di voto del 100% dei consensi ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012 e l'accordo raggiunto. Il Gestore della crisi dava atto altresì, che solo al piano inviato in data 23.05.2022, e cioè la prima versione, aveva ricevuto una manifestazione di dissenso da parte del creditore INPS.

All'udienza del 04.04.2023 il difensore del debitore avv. Mola nonché il Gestore della crisi dott.ssa De Cosmo, ribadito il raggiungimento dei consensi, chiedevano l'omologa dell'accordo di composizione della crisi; il procedimento veniva riservato per la decisione.

Per far fronte ai pagamenti, Marcello Lentini espone tempi e modalità della proposta con il seguente prospetto:

1. Spese di procedura: pagamento integrale all'omologazione dell'accordo dei crediti prededucibili, per €3.557,62 nei confronti dell'OCC, per € 2.511,02 nei confronti dell'avv. Mola e per € 3.952,00 nei confronti dell'Advisor dott.ssa Lopriore;
2. Pagamento integrale delle spese per la procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 483/2019 pari a € 5.131,68 mediante le prime 6 rate mensili di € 850,00 ciascuna più quota parte della rata n. 7 pari a € 31,68;
3. Pagamento del 20,29 % del credito ipotecario di Fino 2 Securitisation s.r.l., pari a € 281.943,24, per un totale di € 57.206,28 mediante il residuo della rata 7 pari a € 818,32, con le successive 4 rate mensili di € 850,00 (dalla 8 alla 11), con quota parte delle successive n. 98 rate mensili di € 425,00 (dalla 12 alla 109) con una rata da € 644,02 (rata 110), con 2 rate da € 425,00 ciascuna (rate 111 e 112), con una rata da € 523,52 (rata 113), con n. 10 rate mensili da € 850,00 (rate 114-123) e con una rata da € 820,42 (rata 124);
4. Pagamento dell'80,00% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. vantati dall'avv. Bovio e dall'avv. Celeste rispettivamente per € 21.678,45 e € 30.641,52 e che saranno soddisfatti dunque per € 17.342,76 e € 24.513,22 mediante n. 98 rate da € 425,00 (dalla 12 alla 109) e con una rata da € 205,98 (rata 110);
5. Pagamento del 10% dei crediti privilegiati con grado dal primo al diciottesimo, per un totale di € 173,00 da corrispondere con la rata n. 11;

6. Pagamento del 10 % del credito privilegiato di diciannovesimo grado di Agenzia delle Entrate, pari a € 539,73 mediante una rata da € 252,00 (rata 11) e una rata da € 287,73 (rata 112)
7. Pagamento del 10% dei crediti con privilegio generale di ventesimo grado, pari a € 438,29 mediante una rata da € 137,28 (rata 112) e una rata da € 301,01 (rata 113);
8. Pagamento del 10% del credito con privilegio generale di ventesimo grado di Regione Puglia, per € 25,48, con una rata da € 25,48 (rata 113);
9. Pagamento dell'8% dei crediti chirografari, per un totale di € 35.697,91 mediante una rata da € 29,58 (rata 124), n. 41 rate da € 850,00 (dalla rata 125 alla 165) e una rata da € 818,33 (rata 166)

La disponibilità finanziaria deriva dalla somma mese per mese messe a disposizione dal debitore e l'ammontare indicato nel piano.

Richiamate le vicende procedimentali, si rileva che i voti positivi, seppur con il meccanismo del silenzio-assenso, sono stati pari al 100,00% e, di conseguenza, l'accordo può ritenersi raggiunto ai sensi dell'art.11, comma 2, L. 3/2012; la proposta deve intendersi accettata dai creditori: va solo precisato che, dopo l'invio della proposta di accordo come modificata in data 21.10.2022, il creditore INPS, ritualmente informato, non ha reiterato la manifestazione di dissenso e, dunque, deve ritenersi il silenzio quale assenso alla proposta.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

L'accordo ha raggiunto le maggioranze richieste dalla legge, e non incorre in limiti ostativi ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo.

P.Q.M.

omologa l'accordo di cui alla proposta presentata in data 20.04.2022 da ~~_____~~

~~_____~~

dispone

a cura dell'OCC la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della Società R.T.I. Progetto Edicom Bari.

Si comunichi

Bari, 18.4.2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Assunta Napoliello

